



Segreteria Provinciale Napoli

via S. Cosmo fuori Porta Nolana, 44

Cell. 3394429755

E-mai: l.napoli@coisp.it

Sito internet: www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

SP/111

Napoli, 02.04.2019

Oggetto: UOPI Reparto Prevenzione Crimine Campania - Ulteriori Chiarimenti

AL DIRIGENTE DEL RPCC DI NAPOLI
p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI

Egregio Dirigente,

vista la Sua risposta in merito alla vertenza della scrivente Segreteria (del 01.04.2019 prot. SP/110) con la quale ha fornito solo un marasma di informazioni e normative che, a parere di questa **O.S.**, nulla hanno chiarito in merito ai quesiti posti anzi addirittura hanno distorto la materia e le procedure inerenti l'oggetto del contendere.

Se avessimo avuto necessità di una lezione sindacale in merito agli orari di servizio e/o ai cambi turno certamente avremmo volto il nostro sguardo/attenzione altrove, sicuramente non a Lei, ciononostante La ringraziamo, se non altro per averci dato l'opportunità di chiarire meglio i concetti evidenziati con la ns prima nota.

Pertanto, in risposta al punto 1 della sua lettera:

***l'art. 37 D.P.R. 782/85** è un'ordinanza di servizio in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica che viene emanata solo ed esclusivamente dal Questore e solo dopo la citata emanazione si possono eventualmente applicare i turni stabiliti dagli artt. 8 e 9 A.N.Q., sempreché siano riportati e **specificati** nell'informazione preventiva di cui **all'art 25 D.P.R. 164/02**. Proprio in virtù di questo, ed in attesa dell'ordinanza questorile **che chiederemo con documento a parte**, ci domandiamo come abbia fatto Lei, in netto anticipo, a prevedere questa tipologia di orario di servizio (19.00/24.00) quando fino a ieri, in Questura, non è stato predisposto alcun servizio di questo genere. Probabilmente oltre ad essere un giurisperito sarà anche un chiromante.*

Ancora, così come è prassi in altri Uffici, dopo ogni accordo che prevede orari in deroga, l'Amministrazione è tenuta ad inviare le relative disposizioni che nulla hanno a che vedere con il verbale dei predetti accordi con le OO.SS. e che, anzi, necessita di un atto scritto all'uopo creato onde cristallizzare le intese raggiunte. Cosa questa che non si è verificata per l'Ufficio da Lei diretto. Ne consegue che la nota *prot. 1089 del 02.03.2019* alla quale Lei fa riferimento, contiene il solo progetto dell'Amministrazione per il quale si chiedeva l'intesa ex art. 7 co 6 A.N.Q. con contestuale convocazione tenutasi regolarmente il 07.03.2019. Nella stessa sono state raggiunte le intese solo ed esclusivamente per il terzo pomeriggio in deroga, limitatamente alle U.O.P.I.

segue

Per quanto attiene alla nota prot. 555/RS/01/113/C/8/4658 del 04.02.2019 dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento (riferita proprio all'impiego delle UOPI a Venezia), non si discosta affatto da quanto da noi asserito poc'anzi, tant'è che nella citata nota si specifica che "...nel più ampio contesto dell'informazione preventiva con la quale vengono definiti gli orari di servizio dei singoli uffici, è possibile individuare anche gli orari per quei servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili...". Tale ordinanza è di **esclusiva prerogativa del Questore** e ne consegue che **tutti** gli Uffici debbano uniformarsi a quanto in essa contenuto; ma vi è di più: a Napoli, a tutt'oggi, si applicano per **tutte le manifestazioni (di ordine e sicurezza pubblica) prevedibili e programmabili** gli orari 9/15 e/o 15/21.

In risposta al punto 2 si chiarisce che:

il concetto del cambio turno di cui all'**art.11 A.N.Q.** fa riferimento alla *circolare ministeriale n.557/RS/01/113/5895 del 19.02.2013* che chiarisce palesemente i criteri per la definizione del cambio turno retribuito e non, infatti, nel caso in cui il cambio del turno di orario di servizio sia previsto e programmato nell'ambito della programmazione settimanale, non va retribuito, mentre, nel caso in cui il cambio del turno venga effettuato a programmazione già avvenuta, va attribuita al dipendente l'indennità di cambio turno; la medesima circolare, specifica anche il numero di cambi turno, retribuiti e non, che si possono effettuare sia in programmazione che fuori.

Ciò evidenzia in modo *chiaro ed inequivocabile*, non suscettibile di diversa interpretazione, che in entrambi i casi trattasi di cambio turno, anche se l'uno è retribuito e l'altro no.

Ne discende la legittimità della nostra richiesta – alla quale si attende ancora una risposta - in riferimento alle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad effettuare il cambio turno (orario 19/24) non retribuito.

In risposta al punto 3:

questa **O.S.** prende atto della volontà di codesta Amministrazione di "...evitare ogni ipotesi e/o motivo di conflitto, in virtù della diversa interpretazione di codesto Ufficio... adottando le ordinarie tipologie di orario"; con l'auspicio che quanto sopra evidenziato possa essere utile per sopire ogni dubbio interpretativo senza dover scomodare il Dipartimento, oberato ed in affanno già di suo.

Si resta comunque in attesa delle motivazioni richieste inerenti al cambio turno.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale Provinciale
Raimondi Giuseppe**